

"... Sentenza n. 145/2023 del 20-05-2023

- G.O.P. dott. ### -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del G.O.P., dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza, iscritta al N. 793 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, passata in decisione all'udienza del 15/06/2022, promossa da ### s.r.l., corrente in ### (IS), P. IVA n. ###, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ### (IS), presso e nello studio dell'avv. ### cod. fisc. ###, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di citazione; - Attore contro ### s.a.s. di ### S. & C., con sede in ### in persona del legale rapp.te p.t., P. I.V.A. ###, elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - Convenuto Oggetto e codice domanda: ### e obbligazioni varie - 140035. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15/06/2022.

FATTO E DIRITTO 1. - Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27/07/2017, ###it s.r.l., conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale di Isernia, per l'udienza del 06-12-2017 (d'ufficio al 13-12-2017), la società ### s.a.s. di ### S. & C., per sentire accogliere le seguenti - G.O.P. dott. ### - conclusioni: "a) per i motivi esposti in premessa dichiarare che la ### s.a.s. di ### S. & C. è debitrice nei confronti della ### s.r.l. della somma di ### e che su di essa pende l'obbligo di restituzione del tablet marca ### A6, ### ###/07/###/0, di proprietà della società attrice; b) conseguenzialmente condannare la società convenuta al pagamento della somma di ###

oltre interessi come per legge, in favore della società attrice; c) condannare altresì la società convenuta alla restituzione alla società attrice del tablet marca ### A6, ### ###/07/###/0, su descritto; d) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.

In data 16/11/2017, si costituiva nel giudizio la convenuta, ### s.a.s. di ### S. & C., depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione allegata, rassegnando le seguenti richieste: “in via preliminare, - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e per l'effetto rimettere le parti innanzi al Tribunale competente, fissando un termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c.; In via principale, nel merito - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avversaria sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettare tale domanda. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare il diritto di parte convenuta alla restituzione della somma pari ad ### oltre I.V.A, a titolo di residuo delle provvigioni non versate, e per l'effetto condannare parte attrice a provvedere a tale restituzione, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, che si quantificano nella somma pari ad ### o in quella diversa somma equa e di giustizia, che risulterà in corso di causa. In ogni caso - con vittoria di spese e compensi come per legge”.

Alla prima udienza erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; l'attore depositava le memorie relative al I e II termine, mentre la convenuta anche la terza memoria assertiva. - G.O.P. dott. ### - Era quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di incompetenza per materia e territorio sollevata dal convenuto; precisate le conclusioni all'udienza del 19/12/2018, il giudice si riservava.

Con ordinanza del 01/07/2019, l'adito tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, disponendo in merito alle richieste istruttorie formulate dalle parti e proponendo il calendario del processo per l'espletamento dei reciprocamente deferiti interrogatori formali e delle prove per testimoni.

All'udienza del 22/11/2019 era effettuato l'interrogatorio formale dell'attore.

All'udienza del 22/01/2020, era escusso il testimone indicato da parte attrice, sig. ### mentre era rinviato l'interrogatorio del convenuto, ritenuto giustificato il suo impedimento a comparire.

Quest'ultimo non compariva nemmeno alla successiva udienza del 26/02/2020, adducendo lo stato di emergenza pandemica che stava ormai diffondendosi in tutte le regioni del ### Seguivano diversi rinvii delle udienze istruttorie causati da impedimenti a comparire della parte convenuta, nella persona del suo legale rappresentante, o del suo procuratore, correlati alla rappresentata emergenza pandemica, fino all'udienza del 10/11/2021, nella quale era dichiarata la mancata risposta al deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della ### s.a.s. di ### S. & C., e nel contempo la decadenza dall'ammessa prova testimoniale non risultando prova della citazione dei medesimi, non

comparsi in udienza.

All'udienza del 15/06/2022, svoltasi in modalità cartolare, ex art. 221, comma 4, decreto legge ### , n. 34, convertito con modificazioni dalla legge ### , n. 77, precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte da parte del solo attore, il fascicolo è stato trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Parte attrice ha depositato la comparsa conclusionale; nessun deposito è stato effettuato dalla convenuta. - G.O.P. dott. ### - 2. - Le domande di parte attrice, dirette a far dichiarare che la società convenuta è sua debitrice della somma di ### con conseguente domanda di condanna al pagamento della stessa oltre interessi di legge, nonché quella di condanna alla restituzione del tablet concesso in comodato, sono fondate e, pertanto, devono trovare accoglimento in quanto provate in ogni loro aspetto. ###it s.r.l., nell'atto introduttivo del presente giudizio, a sostegno delle proprie domande, ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze che così si vanno a sintetizzare: - il 26-10-2016 la società attrice ha stipulato con la “### s.a.s. di ### S. & C.” un contratto di agenzia, in forza del quale la società convenuta avrebbe dovuto promuovere l'attività dell'attrice presso aziende di diverse aree territoriali, dietro pagamento di provvigioni anticipate (documento 1, pag. 1, allegato alla citazione); - la società convenuta, attraverso la propria opera, procurava la conclusione di 7 contratti con altrettanti clienti; - in ragione di ciò, l'attrice provvedeva al pagamento di ### in favore della convenuta, a titolo di anticipo provvigioni, ritenuta d'acconto e contributi ### giusta fatture n. 39/2016 e 02/2017; - per i sette contratti in questione, tuttavia, l'attrice percepiva solo un acconto iniziale da uno solo dei 7 clienti procurati dal convenuto, cioè dal ### s.r.l., e non riceveva alcun pagamento da tutti gli altri contraenti; - inoltre, tra ###it s.r.l. e ### s.a.s. di ### S. & C., in data 25/11/2016, veniva stipulato un contratto di concessione di beni in uso gratuito avente ad oggetto un tablet di marca ### consegnato alla convenuta, con durata pari a quello del rapporto di agenzia; - il 04/04/2017 si concludeva il rapporto di agenzia, ma il tablet, concesso in comodato, non è stato restituito alla società attrice; Le circostanze di fatto sopra esposte sono pacifiche tra le parti, documentate dall'attrice (doc. da 1-5 e da 10-12, citazione) e, in ogni caso, non sono state - G.O.P. dott. ### - contestate dalla convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, c.p.c., norma per la quale è opportuno richiamare alcuni degli insegnamenti della Suprema Corte essendo applicabili alla fattispecie: Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (cfr., Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27907 del 23/09/2022); Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (cfr., Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022); Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i

fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr., Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).

Incontestati, perciò, i fatti allegati dall'attrice riguardo: i rapporti contrattuali sorti con la convenuta; le somme pagate dalla prima alla seconda e la consegna del tablet; la durata dei rapporti stessi e la loro conclusione; il numero e l'identificazione dei contratti conclusi grazie all'opera dell'agente, nonché il mancato pagamento del prezzo, pressoché totale, degli acquirenti dei servizi proposti da ####it s.r.l., resta da esaminare se sussistono le condizioni affinché le provvigioni anticipatamente pagate dall'attrice alla #### s.a.s. di #### S. & C., possano e debbano essere restituite.

Occorre partire dal disposto di cui all'art. 1748, c.c., che disciplina i diritti dell'agente.

La norma codicistica stabilisce il diritto alla provvigione in capo all'agente per ogni operazione che è stata conclusa per effetto del suo intervento (co. I) e ne statuisce l'esigibilità a partire dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (co. IV).

Nella fattispecie in esame è incontroverso, come detto in precedenza, il numero e la tipologia dei contratti conclusi dalla convenuta, i clienti di ogni singolo contratto e i patti in ciascuno degli accordi contenuti, visto che gli stessi sono stati documentati da entrambe le parti (doc. 2, citazione e comparsa di risposta).

Parte convenuta,

pertanto, è sollevata dall'onere della prova inerente le provvigioni maturate, essendo stata acquisita la prova della conclusione dei 7 - G.O.P. dott. #### - contratti prodotti, mentre invece per quel che concerne l'esigibilità delle provvigioni, che coincide col momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, nessun onere probatorio da assolvere può essere richiesto all'agente atteso che l'art. 1749, c.c., impone al preponente, nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede, di informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Nel contratto di agenzia prodotto dalle parti, le provvigioni sono regolate all'art. 9, di cui si riportano le parti che qui interessano: - 9.2 La remunerazione competerà all'Agente soltanto per proposte d'ordine andate a buon fine...; - 9.5 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 1748 VI comma, la #### potrà stornare in qualsiasi momento le provvigioni qualora esse siano venute meno per uno dei motivi indicati di seguito o per qualsiasi altra causa; - 9.7 All'Agente non è dovuta alcuna provvigione, o gli è dovuta soltanto per la parte eseguita e andata a buon fine, per proposte d'ordine accettate dalla #### ma non eseguite in tutto o in parte per cause allo stesso e/o alla #### non imputabili; - 9.10 Al fine di supportare l'attività dell'Agente, la #### erogherà, relativamente a proposte d'ordine acquisite senza acconto da parte del Cliente, anticipi provvigionali pari al 70% della provvigione da maturare su ciascuna proposta d'ordine validata ed accettata. Nel caso di proposta d'ordine acquisita con acconto di almeno il 30 %, fermo restando le regole di accettazione, l'anticipo provvigionale sarà del 90 % della provvigione da maturare. La restante quota (30%

oppure 10%) sarà erogata nel mese successivo al totale buon fine dell'ordine.

Come si può notare, dal confronto tra le disposizioni qui riportate e i fatti allegati dall'attrice, la corresponsione dell'anticipo provvigioni spettante alla #### s.a.s. di #### S. & C., è avvenuta con le modalità - G.O.P. dott. #### - e per le quantità allegate e provate dall'attrice (doc. 3, citazione), non contestate dalla convenuta. #### s.r.l., tuttavia, fonda la sua richiesta di restituzione degli anticipi di provvigioni sull'art. 10 dello stesso contratto di agenzia concluso tra le parti il 26/10/2016 (doc. 1, citazione), che coerentemente con quanto già precisato negli stralci dell'art. 9 sopra riportati, recita: 10 Storni provvigionali.

Resta inteso che la #### potrà procedere allo storno delle provvigioni di cui al precedente art. 9, allorché si verifichi una qualsiasi delle seguenti ipotesi: a) Il cliente receda dal contratto. b) il servizio risulti non richiesto dal cliente c) #### d) #### parziale o totale del cliente e) #### del cliente addebitabile a comportamenti dell'Agente.

Le due disposizioni contrattuali si pongono in stretta correlazione con il comma 6 dell'art. 1748, c.c., che recita: L'agente è tenuto a restituire le provvigioni rimosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

Parte attrice, come detto, fonda la sua richiesta restitutiva sull'allegato l'inadempimento dei clienti procurati dalla #### s.a.s. di #### S. & C.; quest'ultima, dal suo canto, ha eccepito che i pagamenti non sono stati effettuati dalle clienti a causa della mancata erogazione del servizio per cui la preponente si era obbligata.

Dall'esame delle risultanze istruttorie la domanda attrice appare provata, mentre le eccezioni sollevate dalla convenuta non hanno trovato riscontro.

Occorre iniziare dalla base documentale.

Dall'esame dei contratti (doc. 2, attore) procurati dalla convenuta (in realtà si tratterebbe di ordini/proposte su modelli prestampati contenenti le condizioni generali dei servizi in vendita e recanti soltanto le firme e i timbri dei clienti/committenti), si può notare come tutti - ad eccezione di quello siglato da - G.O.P. dott. #### - #### s.r.l. - riguardino l'acquisto del servizio "B visible E commerce" e, in un caso, di quello "B visible E business".

Come allegato dall'attrice e non contestato dalla convenuta, tali servizi consistevano nella realizzazione di vetrine web sul portale #### Con la seconda memoria assertiva, #### s.r.l., ha prodotto tutte le lettere di benvenuto inviate ai committenti contenenti le istruzioni e le credenziali per accedere al proprio spazio web (doc. I) e i messaggi mail raggruppati per cliente (doc. III-IV-V-####, dai quali ultimi si evincono: la richiesta dell'agente di caricare l'azienda cliente sulla vetrina web, le richieste di parte attrice rivolte all'agente per ricevere, per il suo tramite o direttamente dal cliente, il materiale informativo che quest'ultimo desiderava pubblicare, e l'avvio della produzione

della vetrina provvisoria con il materiale inviato dalla convenuta, nonché la spedizione della fattura alla cliente.

Tali documenti non sono stati fatti oggetto di deduzioni contrarie da parte della convenuta.

All'udienza del 22/01/2020, il teste di parte attrice, #### ex dipendente della #####it fino al #### , interrogato sulle circostanze ammesse di cui alla memoria 2° termine di parte attrice, ha confermato: rispondendo al cap. 2, di aver visto i dipendenti di parte attrice addetti a tali mansioni, effettuare le chiamate ai clienti per ottenere il materiale informativo da pubblicare; rispondendo al cap. 3, che in attesa del pagamento della prima delle rate previste da parte del cliente, comunque, era realizzata e pubblicata una vetrina provvisoria anche con il poco materiale ottenuto dalla cliente, al fine di farle conoscere come il lavoro era svolto.

Inoltre, la #####it s.r.l., con l'atto introduttivo ha prodotto, a prova dell'allegato inadempimento nel pagamento del prezzo per i servizi acquistati da parte dei clienti procurati dalla convenuta, la copia delle fatture emesse nei confronti delle clienti (doc. 4), copia della sentenza dichiarativa del fallimento della cliente ##### s.r.l. (doc. 7), copia delle raccomandate di sollecito di pagamento delle fatture inviate alle clienti (doc. 8). - G.O.P. dott. #### - Appaiono provate, alla luce di tali emergenze istruttorie, da una parte, l'attività svolta dall'attrice per adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente con i clienti procurati da #### s.a.s. di #### S. & C., e, dall'altra, la circostanza del mancato pagamento finanche della prima rata dell'accordato pagamento dilazionato del prezzo. Tale ultima circostanza, ossia l'inadempimento delle società procurate dalla convenuta, assume particolare rilievo nella vicenda che ci occupa in considerazione delle sopra richiamate disposizioni contrattuali (art. 10, agenzia) che prevedono lo storno delle provvigioni anticipatamente corrisposte all'agente in caso di mora del cliente da quest'ultimo procurato, e dell'art. 1748, c.c., visto che se l'esecuzione del contratto è stata iniziata dal preponente, il totale inadempimento dei clienti portati dalla convenuta ha legittimato l'interruzione di ogni ulteriore attività da parte di #####it s.r.l., per cause a quest'ultima non imputabili.

Le allegazioni della #### s.a.s. di #### S. & C., a sostegno della sua eccezione avente ad oggetto l'inadempimento dell'attrice nei confronti delle clienti a lei procurate, non ha perciò trovato riscontri probatori.

L'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della #####it s.r.l., espletato all'udienza del 22/11/2019, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare quanto sostenuto dalla convenuta.

Per quanto riguarda, invece, il cliente “#### s.r.l.”, come risulta dalle allegazioni attoree (fatto non contestato) e dalle produzioni effettuate (doc. 2), il contratto aveva ad oggetto una campagna pubblicitaria mediante l'invio di 10.000 sms a soggetti aventi determinate caratteristiche (uomo/donna tra i 18 ed i 60 anni di #### e ####).

Inoltre, all'udienza del 22/01/2020, il teste di parte attrice, #### #### ha confermato che il servizio di

invio sms fu interrotto su richiesta del cliente ### s.r.l. e che fu pagata solo la cifra dovuta per il servizio fin lì erogato. - G.O.P. dott. ### - Anche in questo caso, l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della ###it s.r.l., espletato all'udienza del 22/11/2019, non ha fornito alcun elemento di segno contrario a quanto allegato da parte attrice.

È, pertanto, di tutta evidenza, che i contratti procacciati dalla società convenuta non hanno avuto “buon fine” e conseguentemente la somma versata da parte attrice alla convenuta a titolo di anticipazione sulle provvigioni risulta priva di titolo giustificativo e, in forza delle disposizioni richiamate di cui al contratto di agenzia ripassato tra le parti, deve essere restituita all'attrice.

Per quanto riguarda la domanda relativa al tablet, la ###it s.r.l. l'ha pienamente provata producendo il contratto di comodato (doc. 10, citazione), nel quale è prevista la restituzione del dispositivo elettronico alla scadenza o anticipatamente in caso di risoluzione (art. 5), e la relativa richiesta (doc. 12) rivolta alla convenuta a mezzo pec del 21/04/2017 (doc. II, seconda memoria 183, comma 6, c.p.c.).

Le domande di parte attrice, inoltre, devono trovare accoglimento anche in considerazione del fatto che la convenuta non ha inteso presenziare, senza addurre un giustificato motivo, alle udienze fissate per l'esperimento del deferito interrogatorio formale (da ultimo, all'udienza del 10/11/2021). E' pacifico che nel caso in cui la parte, alla quale sia stato deferito l'interrogatorio formale, non si presenti a renderlo, si producono gli effetti stabiliti dall'art. 232 c.p.c., ovvero che il Giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, le circostanze di cui al deferito interrogatorio possono ritenersi ammesse, proprio a seguito di una valutazione complessiva della documentazione offerta e della prova testimoniale espletata (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).

Il pieno accoglimento delle domande di parte attrice, comportano il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta che non ha diritto al pagamento del saldo delle provvigioni richiesto e tantomeno al risarcimento dei danni patrimoniali e non, che, oltre a essere stati solo genericamente allegati, sono risultati sprovvisti di qualsiasi supporto probatorio. - G.O.P. dott. ### - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, secondo lo scaglione tra ### - ### tenuto conto della complessità della controversia, secondo i valori medi, con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosi procuratore antistatario.

PQM

Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., dott. ### definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e

eccezione disattesa, così provvede: 1) Condanna la società convenuta, ### s.a.s. di ### S. & C., P. I.V.A. ###, al pagamento in favore dell'attrice, ###it s.r.l. (come meglio in epigrafe generalizzate), della somma di ### oltre interessi di legge; 2) Condanna la società convenuta, ### s.a.s. di ### S. & C., P. I.V.A. ###, alla restituzione in favore dell'attrice, ###it s.r.l. (come meglio in epigrafe generalizzate), del tablet marca ### A6, ### ###/07/###/0; 3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### s.a.s. di ### S. & C.; 4) Condanna altresì la società convenuta, ### s.a.s. di ### S. & C., al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in ### per esborsi ed ### per compenso professionale, oltre spese generali (15%), C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovuta, con attribuzione in favore dell'avv. ### cod. fisc. ###, dichiaratosi procuratore antistatario.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in ### ## .

Il Giudice

Onorario di ### dott. ### ..." (cfr. TRIBUNALE DI ISERNIA, Sentenza n. 145/2023 del 20-05-2023)